

**LEGGE REGIONALE N. 015/2006 del 14 febbraio 2006**  
**Modifica alle disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità**

**ARGOMENTI:**

**Art. 1 Controlli sulle ASP, sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie**

**Art. 2 Disposizioni in materia di esclusione sociale**

**Art. 3 Modifiche alla legge regionale 31/1997 in materia di programmazione socio-sanitaria**

**Art. 4 Modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo**

**Istituzione della sezione promozione sociale all'interno dei registri regionale e provinciale delle associazioni**

---

**MAGGIOR DETTAGLIO**

---

**Art. 1 Disposizioni in materia di controlli sulle Aziende di Servizi alla Persona e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e in materia di disagio giovanile**

(Modifiche alle leggi regionali 1/2003, 1/2000 e 34/2004)

Mantiene ferme le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Il controllo sulle ASP é delegato alla nuova Commissione di controllo regionale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Commissione Regionale si compone di sei membri esperti nelle materie giuridiche e amministrativo-contabili degli enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi alla persona, di cui tre nominati dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali in servizio, due dall'ANCI Lombardia e uno dall'UPL.

Fino alla costituzione della Commissione di cui sopra, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti.

**Le commissioni di controllo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già istituite ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2003, continuano ad esercitare le funzioni di controllo fino alla data di insediamento della Commissione Regionale.**

**Art. 2 (Disposizioni in materia di esclusione sociale - Modifica alla legge regionale 1/2000)**

Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'esclusione sociale

Ha il fine di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l'impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo

La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Dell'Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell'Osservatorio

### **Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 31/1997 in materia di programmazione socio-sanitaria)**

Per necessità particolari, il piano socio-sanitario potrà essere aggiornato annualmente (ferma restandone la valenza triennale)

### **Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo) Istituzione dei registri regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale**

E' istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita Sezione per le associazioni di promozione sociale (ex 383/2000)

Nel registro possono iscriversi:

- a) le associazioni di carattere regionale,
- b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione.

Nella Sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000

Presso ogni amministrazione provinciale della Regione è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale.

In tale registro è istituita una apposita Sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, operanti nel territorio provinciale da almeno un anno, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge

**Le associazioni iscritte nei registri di cui alla l.r. 28/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione nei registri medesimi.**

Le associazioni iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1996 e nel registro di cui alla l.r. 23/1999 che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, in attesa della istituzione dell'apposita Sezione del registro delle associazioni relativa alle associazioni di promozione sociale, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 383/2000.

---